

Bruxelles, 9 novembre 2015
(OR. en)

13800/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0111 (NLE)**

**AELE 52
CH 28
AGRILEG 214
VETER 97
AGRI 579**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata sulla decisione n. 1/2015 a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 - Adozione

1. Il 26 giugno 2015 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.
2. Lo scopo della proposta è di prorogare fino alla fine del 2016 la possibilità per la Svizzera di derogare, a determinate condizioni, all'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici, dopo la scadenza della deroga precedentemente accordata il 31.12.2014.
3. Inoltre, la proposta mira ad approvare il piano indicante le misure che la Svizzera intende porre in essere ai fini del riconoscimento dei suoi stabilimenti di produzione di pollame e di uova da cova conformemente alla direttiva 2009/158/CE¹ del Consiglio e apporta vari aggiornamenti tecnici all'accordo.

¹ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

3. La proposta è stata esaminata dal Gruppo dei Capi dei servizi veterinari il 16 luglio 2015². È stata approvata da tutte le delegazioni a tale livello.
4. A causa della tardiva presentazione della proposta, la sua adozione da parte del Consiglio e la successiva firma dell'accordo prima della scadenza della deroga precedentemente accordata non sono state possibili. A seguito del parere del Servizio giuridico del Consiglio, il testo è stato leggermente modificato per tener conto della necessità di un'applicazione retroattiva dell'accordo con effetto dal 1.1.2015. Tale modifica e la correzione di una serie di riferimenti alla normativa esistente dell'UE e della Svizzera sono state comunicate alle delegazioni nel documento 13365/15.
5. Si invita pertanto il COREPER (parte prima) a:
- confermare la sua approvazione relativa al progetto di decisione di cui al documento 13618/15³, e
 - chiedere al Consiglio di adottare la summenzionata decisione riportata nel documento 13618/15.
-

² Cui è seguito un punto d'informazione in sede di Gruppo "Associazione europea di libero scambio" (EFTA) nella sua riunione del 9 novembre 2015.

³ Documento finale messo a punto dai giuristi-linguisti.